

VERBALE DI INTESA

Addi 13 maggio 1969, in Torino, nella Sede dell' A.M.M.A.

t r a

1' Associazione Metallurgici Meccanici ed Affini (A.M.M.A.), che rappresenta ed assiste la S.p.A. FIAT

e

i Sindacati provinciali :

P.I.M.-C.I.S.L.
P.I.O.M. - C.G.I.L.
F.I.S.M.I.C.-S.I.D.A.
U.I.L.M.-U.I.L.

ossaminata la regolamentazione già adottata dalla S.p.A. FIAT nei casi di trasferimenti del personale da Torino a Rivalta, si prege atto che le relative disposizioni - riportate in allegato - si intendono applicate fra le parti con le modificazioni ed integrazioni sottoriportate :

- 1) - Il periodo massimo per conseguire il diritto ai rimborsi ed indennità connessi con l'effettivo trasloco dell'abitazione viene aumentato da 18 a 24 mesi dalla data di notificazione del trasferimento.
- 2) - La indennità di trasferimento verrà liquidata in unica soluzione nelle misure di lire 90.000 (lire novantamila) o lire 45.000 (lire quarantacinquemila) all'effettuazione del trasloco medesimo senza anticipazione di "acconti".
- 3) - In sostituzione degli "acconti" viene corrisposta ai lavoratori trasferiti - a partire dal giorno del trasferimento fino al giorno precedente a quello dell'effettivo trasloco dell'abitazione (e, comunque, non oltre il periodo massimo di 24 mesi dalla data di notificazione del trasferimento) - una "diaria" di attesa nella misura di lire 20 (lire venti) per ogni ora di effettiva prestazione (ragguagliate, per ogni mese, a 180 quote orarie per i lavoratori a stipendio mensile).

La diaria di attesa non compete al lavoratore che venga trasferito a sua domanda nè ai lavoratori che, per effetto del trasferimento, conseguono un avvicinamento della sede di lavoro alla propria residenza o domicilio.

M
GR *GR* *GR*

...//...

L'Azienda, tuttavia, esaminerà con la C.I. particolari adeguamenti nei casi speciali di lavoratori che, pur conseguendo - per effetto del trasferimento - un avvicinamento della sede di lavoro alla propria residenza o domicilio, riportino un sensibile aggravio delle spese di trasporto pubblico per cause strutturali dei vari servizi pubblici.

4) - Le disposizioni sopra citate - con le suddette modificazioni ed integrazioni - saranno applicate, anche per il futuro e fino all'entrata in vigore di norme generali in materia, in tutti i casi di trasferimento ad una nuova destinazione stabile di lavoro situata fuori dell'area delimitata dal territorio dei Comuni limitrofi a quello nel quale il lavoratore presta servizio.


I rimborsi ed indennità connessi con l'effettivo trasloco dell'abitazione verranno riconosciuti nel caso che il lavoratore interessato provveda a traslocare la sua abitazione nel territorio del comune di nuova destinazione od in quello dei comuni direttamente confinanti e già dotati di idonei servizi pubblici di trasporto per la nuova destinazione di lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto.


p. l' A.M.M.A.



p. la S.p.A. FIAT




p. la F.I.M.-C.I.S.L.




p. la F.I.R.M.-C.G.I.L.



p. la F.I.S.M.I.C.-S.I.D.A.



p. la U.I.L.M.-U.I.L.



NORME TRANSITORIE

- a) - Gli "acconti" sulla indennità di trasloco già percepita dai lavoratori trasferiti prima della sottoscrizione della presente intesa continueranno ad essere detraibili dalla relativa indennità di trasloco all'atto della liquidazione.
- b) - Ai lavoratori già trasferiti prima della data di sottoscrizione della presente intesa e che non abbiano ancora effettuato il trasloco della propria abitazione verrà assicurato il beneficio della "diaria" di attesa di cui al punto 3/1
- per un periodo massimo di 12 mesi se il trasferimento è avvenuto da oltre 24 mesi;
 - per un periodo di almeno 12 mesi (salvo il caso di effettivo trasloco dell'abitazione) se il trasferimento è avvenuto da meno di 24 mesi.

Torino, 13 maggio 1969

GRR UAR CO

COMUNICATO n. 200

DISPOSIZIONI PER I TRASFERIMENTI ALLA SEZIONE OFFICINE DI RIVALTA

Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto, normalmente con preavviso di almeno 20 giorni di calendario.

Il lavoratore trasferito conserva il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennità o competenze che siano inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni presso lo Stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Presso la località di nuova destinazione il lavoratore acquisisce invece quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori ed inerenti alle sue specifiche prestazioni.

Il lavoratore licenziato per la mancata accettazione del trasferimento ha diritto all'indennità di anzianità ed al preavviso.

Al lavoratore trasferito - quando il trasferimento porti come conseguenza il cambio di residenza o di domicilio ed il lavoratore interessato provveda effettivamente a traslocare la sua abitazione nel territorio del Comune di Rivalta, o dei Comuni limitrofi di Bruino, Orbassano, Piessasco, Rivoli e Volvera entro un periodo massimo di 18 mesi dalla data di notificazione del trasferimento - deve essere corrisposto il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobiliario, bagaglio, etc.), nei limiti della normalità e previ opportuni accordi da prendersi con l'Azienda.

E' anche dovuta al lavoratore, limitatamente alla durata del viaggio per lo effettivo cambio di abitazione, l'indennità di trasferta, nonché il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado). Inoltre gli deve essere corrisposta una indennità di trasferimento commisurata a £.90.000 (novantamila), quando si trasferisca alla nuova abitazione con la famiglia, ed a £.45.000 (quarantacinquemila) quando si trasferisca alla nuova abitazione da solo. Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, ha diritto al rimborso di tale indennizzo.

Verrà anticipato - in "acconto" delle indennità di cui sopra - l'importo di £.15.000 (quindicimila), ripartite in due versamenti: il primo versamento di lire 10.000 all'atto del trasferimento ed il secondo versamento di £.5.000 entro sei mesi successivi, ove - a tale epoca - non siano ancora maturate le condizioni per il saldo del trattamento economico previsto per il cambio di abitazione.

Al lavoratore che venga trasferito a sua domanda compete solo il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto.

Nessun rimborso ed indennità compete ai lavoratori che, per effetto del trasferimento, conseguono un avvicinamento della sede di lavoro alla propria residenza o domicilio.

Torino, 9 novembre 1967

LA DIREZIONE